



COMUNE DI LA SALLE

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE "DEHORS"

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione, gestione, manutenzione e rimozione delle strutture provvisorie denominate "dehors", poste a servizio di attività di somministrazione alimenti e bevande o di strutture ricettive, al fine di garantire il decoro urbano, la sicurezza, l'accessibilità e la compatibilità paesistico-ambientale.

Art. 2 – Definizione

Per "dehors" si intende l'insieme di elementi mobili e temporanei, posti in modo funzionale, decoroso ed armonico su suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico, che delimitano e arredano lo spazio esterno destinato al ristoro all'aperto, in connessione con un'attività economica di cui all'art 1 per far fronte a specifiche esigenze temporanee.

Si tratta, dunque, di un aumento della superficie dell'attività di tipo non permanente.

Art. 3 – Tipologie

I dehors si distinguono in:

- Stagionali: installati per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
- Annuali: installati per un periodo massimo di 11 mesi nell'arco dell'anno.

Art. 4 – Localizzazione

1. I dehors devono essere collocati davanti all'ingresso principale dell'attività, o in casi eccezionali, possono essere installati entro un raggio di 50 metri dall'ingresso principale.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso per raggiungere l'ingresso dell'esercizio cui sono annessi
3. È vietata l'installazione in contrasto con il Codice della Strada o che ostacoli la mobilità pedonale e veicolare.
4. Deve essere garantita l'accessibilità per persone con disabilità, salvo comprovate impossibilità tecniche.

Art. 5 – Caratteristiche costruttive

1. Le strutture e gli arredi devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e appositamente progettati in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, caratterizzati da disegno di buon livello



estetico, da materiali di alto livello qualitativo, resistenti alla permanenza all'esterno, con colori armonizzati al contesto limitrofo.

2. Le pedane, se previste, devono essere appoggiate al suolo, senza fissaggi permanenti.
3. Gradoni sono ammessi solo per compensare pendenze, con altezza ridotta al minimo.
4. Le strutture dei dehors devono essere realizzate in legno e/o ferro verniciato grigio scuro tipo ferro micaceo.
5. Le coperture devono essere prive di scritte di sponsorizzazioni/pubblicitarie, presentare colori che si rapportano con l'ambiente circostante e:
 - avere forma regolare; non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura sulla stessa struttura;
 - essere realizzate in lamelle di legno e/o in tela e/o a pergolato in ferro;

Art. 6 – Arredi

1. Gli arredi devono essere coordinati per stile, materiali e colori; nella scelta dei colori e dei materiali deve essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto urbano di riferimento. Sono vietati gli arredi pubblicitari.
2. Ombrelloni: gli ombrelloni devono essere uguali tra loro nei materiali, nei colori e nello stile ed avere una solida struttura.
3. Tavoli e sedie: devono essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile, di forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile.
4. Fioriere: è ammessa la collocazione di cestini e fioriere, purché coerenti per colore e per tipologia con lo stile del dehors.
5. Non è consentita l'installazione di attrezzature per la cottura dei cibi, banchi vetrine, frigoriferi, spillatori salvo in occasione di eventi, previo rilascio delle autorizzazioni previste e per la sola durata dell'evento.

Art. 7 – Impianti

1. Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme CEI e al D.M. 37/2008.
2. Devono rispettare la normativa regionale e nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 8 – Manutenzione

1. I dehors devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione, igiene e sicurezza e di decoro.



-
2. In caso di degrado, l'Amministrazione comunale può diffidare il titolare al ripristino entro un termine stabilito.
 3. In caso di inadempienza, può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coattiva, con addebito delle spese.

Art. 9 – Autorizzazioni

1. L'installazione è subordinata al rilascio di titolo abilitativo tramite il portale Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta - SUEL Valle d'Aosta.
2. Il titolare deve allegare quanto richiesto dal SUEL.
3. Il Comune può richiedere integrazioni o prescrizioni specifiche in fase istruttoria.

Art. 10 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
2. Le sanzioni consistono in:
 - a) sanzione pecuniaria pari a €100 per ogni infrazione o mancato rispetto delle norme;
 - b) sospensione temporanea dell'autorizzazione;
 - c) revoca dell'autorizzazione in caso di reiterazione o mancata regolarizzazione;
 - d) rimozione coattiva delle strutture non conformi, con addebito delle spese.

Art. 11 – Vigilanza e accertamento

1. Le violazioni sono accertate da:
 - a) Polizia Locale.
 - b) Ufficio Tecnico Comunale.
 - c) Sindaco o suo delegato.
2. L'accertamento è notificato al titolare, che può presentare memorie difensive entro 10 giorni.
3. In caso di mancata regolarizzazione, si procede con l'irrogazione della sanzione e/o la rimozione.

Art. 12 – Ricorsi

Contro le sanzioni è ammesso ricorso:



-
- Al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica.
 - Al Giudice di Pace, nei termini previsti dalla legge.

NB:

Per i titoli edilizi necessari si fa riferimento a:

<https://www.sportellounico.vda.it/attivita/attivita-e-interventi-gestiti-dal-suel/dehors-a-servizio-dellattivita/>